

Cinque per mille per Enti del terzo settore e ONLUS

Nota informativa n. 10/B del 9/03/2023

Il 5xmille è destinato, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- a) sostegno degli **enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore**. Tra questi rientrano le società di mutuo soccorso iscritte nel RUNTS e le cooperative sociali ma non le imprese sociali costituite in forma societaria (sul tema si è pronunciato il Ministero del Lavoro nella nota n. 19447 del 21/12/2021);
- b) sostegno delle **ONLUS** iscritte nella relativa anagrafe che non siano ancora iscritte nel RUNTS con riferimento alle quali valgono le previgenti regole fino al 31/12/2023 in virtù del decreto milleproroghe;
- c) sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche**;
- d) finanziamento degli **enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università**;
- e) finanziamento degli **enti della ricerca sanitaria**;
- f) sostegno delle **attività sociali svolte dal Comune** di residenza del contribuente;
- g) finanziamento delle attività di **tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**.

Per quanto concerne gli **enti del terzo settore** iscritti nel Registro nazionale del terzo settore, questi presentano l'istanza del cinque per mille attraverso il portale RUNTS, fleggendo l'apposito riquadro. Per chi non avesse ancora provveduto c'è tempo fino al dieci aprile.

Per le **ONLUS** - non iscritte nell'[elenco permanente degli iscritti](#) - è possibile presentare l'istanza dall'otto marzo all'11 aprile 2023 attraverso l'Agenzia delle Entrate utilizzando per l'istanza il [fac-simile 2023](#) e le relative [istruzioni](#).

Si ricorda che l'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille contiene la domanda di iscrizione e l'autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza la ONLUS richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

L'istanza può essere presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici visitare l'apposita sezione "Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate" sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ONLUS" disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

A fronte dell'istanza di accreditamento al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, viene rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione con l'indicazione della denominazione e della sede del soggetto iscritto come risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di discordanza fra la denominazione e/o la sede dell'ente e quelle risultanti dall'Anagrafe Tributaria, riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione, sarà cura dell'ente comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati:

- soggetti titolari di partita IVA: modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche). Il modello AA7/10 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate
- soggetti che non sono titolari di partita IVA: modello AA5/6 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche). Il modello AA5/6 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Qualora i dati del rappresentante legale che ha sottoscritto l'istanza di accreditamento al 5 per mille differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall'Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione.

Qualora la domanda non venga accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario contattare qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l'invio della domanda.

Qualora la domanda di iscrizione accolta sia stata inviata erroneamente è possibile richiederne l'annullamento entro il termine dell'11 aprile 2023, previsto per la presentazione della domanda, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

L'iter prevede i seguenti step e scadenze successive:

termine	adempimento
31 marzo	L'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
20 aprile	L'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti
30 aprile	Il legale rappresentante dell'ente, o un suo delegato, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli iscritti presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
10 maggio	L'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.



31 dicembre	L'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.
-------------	---